

Contratti di rete: la qualità dei programmi è anche un obbligo fiscale

FRANCESCO LAZZAROTTO - ROBERTO SAMMARCHI
WARRANT GROUP

1. Il quadro normativo del contratto di rete.

Il 23 maggio 2011 si è conclusa la prima tornata di prenotazione dei fondi destinati alle imprese riunite tramite un contratto di rete. Superata la prima scadenza è opportuno considerare con attenzione le criticità dei progetti di rete, messe in luce fra l'altro dal regime dei controlli fiscali.

A partire dalla sua introduzione avvenuta con l'art. 3, comma 4 ter del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, dopo le sostanziali modifiche apportate dall'art. 42 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010) e il via libera dalla Commissione Europea nel gennaio 2011, il contratto di rete fra imprese è divenuto un argomento di successo sulla stampa specializzata, nei convegni, nella proposta dei servizi di consulenza alle imprese. Sulla materia è già intervenuta l'Agenzia delle Entrate con proprie circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 15/E del 14 aprile 2011; da richiamare anche il D.M. Economia e Finanze del 25 febbraio 2011, con il quale sono stati individuati i requisiti degli organismi che asseverano il programma comune di rete ai sensi del comma 2 quater dell'articolo 42 del D.L. n. 78. Richiamando brevemente le tipicità del contratto di rete, nel testo normativo vigente "con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso".

2. Il programma comune di rete.

Il comma 2 quater dell'articolo 42 del D.L. n. 78 stabilisce che il programma comune di rete deve essere "preventivamente asseverato" da parte di "organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

L'asseverazione del programma comune di rete comporta la verifica preventiva da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Si tratta degli elementi e dei requisiti previsti dal comma 4 ter dell'articolo 3 del D.L. n. 5.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi distintivi previsti dal testo di legge oggi vigente. Il contratto può essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del pro-

gramma medesimo.

Richiamati gli elementi distintivi di legge, cerchiamo di tracciare un quadro d'insieme che sia utile nel definire il programma comune di rete.

Le reti sono forme organizzative in cui la co-produzione di valore viene assunta come progetto condiviso (programma comune di rete), da parte di un insieme di imprese che apportano risorse complementari. Si tratta di mettere in rapporto imprese diverse e dare luogo al valore co-prodotto (Cfr. M. PORTER E M. KRAMER, Harvard Business Review, gen.-feb. 2011) per tracciare una via di co-innovazione tra imprese che sono in grado di riconoscere ed apprezzare le proprie differenze complementari. Per fare questo occorre che sia definito un "piano", un programma comune di rete generato da un'idea motrice grazie alla quale la rete nasce e si sviluppa. L'idea motrice consente ai singoli partecipanti di "specializzarsi" reciprocamente, di "condividere le conoscenze", di "co-innovare" grazie alle competenze di ciascuno distribuendo l'investimento e il rischio tra i soggetti partecipanti, di "allargare" la possibilità che una buona idea sia trasferita da un luogo ad un altro, verso un altro settore, verso un'altra applicazione, di "moltiplicare" il valore grazie a risorse connettive più estese ed efficaci di quelle disponibili per la singola impresa.

È necessario richiamare l'aspetto innovativo che caratterizza la cooperazione in rete, dunque quali nuove opportunità di sviluppo devono essere alla base del programma comune di rete. Tale forma di cooperazione è oggi più che mai funzionale alle imprese leader di filiera, agli innovatori radicali che propongono idee motrici, ai territori che cercano di riposizionarsi in modo riconoscibile a livello globale. È da notare come il cooperare in rete agisca su diversi campi di innovazione, fondamentali per l'incremento della capacità competitiva dell'impresa. Sono a tal proposito da richiamare sia l'*upgrading* del valore qualità del prodotto-servizio offerto al cliente, sia l'effetto moltiplicatore che si genera mettendo a fattor comune competenze e risorse complementari. La rete offre inoltre il vantaggio di poter incrementare l'investimento in *asset immateriali* grazie alla condivisione del rischio. È inoltre favorito lo sviluppo di innovazioni di tipo organizzativo, perseguendo nuovi modelli per lo sviluppo delle reti nelle relazioni con le altre imprese, con il mercato e con altri soggetti (sistema bancario, istituzioni, ecc.).

Il programma comune di rete dovrà necessariamente avere una sua connotazione innovativa; l'idea motrice, per potersi sviluppare e generare valore, necessita di una definizione dei tempi di realizzazione, dei ruoli dei singoli, della definizione di regole e delle necessarie risorse finanziarie. Il programma comune di rete dovrà quindi presentare i seguenti elementi distintivi:

- definizione puntuale degli obiettivi intermedi e obiettivi finali. Occorrerà definire un piano di lavoro, presentando le risorse umane e tecniche utilizzate, prevedere una lista dei risultati del programma in relazione agli eventi ed alle fasi previste;
- tempi di esecuzione;
- ruoli specifici dei singoli partecipanti alla rete in termini di apporti (attività) per il raggiungimento degli obiettivi di programma e ruoli generali dei singoli soggetti in quanto appartenenti all'entità "Rete". Tutto ciò richiede un opportuno assetto organizzativo. L'organizzazione a rete prevede una collaborazione durevole tra soggetti diversi. Occorre dunque che vi sia il mantenimento tra i "nodi" di un legame abbastanza forte, tale da consentire a ciascuno di essi di utilizzare la conoscenza degli altri in modo da pensare ed agire come parte di un sistema più grande. Essere in rete significa accettare una situazione di "interdipendenza", per questo serve un'organizzazione che consenta di accettare il rischio. Significa inoltre stabilire opportuni meccanismi che garantiscono fiducia e garanzia reciproca, un'efficace gestione della logistica (i nodi possono essere fisicamente molto distanti tra loro), ed un'opportuna modalità di comunicazione. In concreto, si tratta di definire una proposta gestionale, con una chiara descrizione della struttura organizzativa del partenariato, un profilo dei soggetti proponenti e loro esperienza nelle attività del programma e la definizione di un piano di management;
- definizione del piano finanziario di programma in capo a ciascun partecipante, ove siano definiti gli apporti di ciascuno in base alle attività ed ai ruoli previsti e le modalità di gestione e di utilizzo del fondo patrimoniale comune;
- tutela e modalità di valorizzazione del patrimonio comune funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Ciò significa individuare gli opportuni strumenti che consentano di porre a fattor comune elementi che ciascun componente della rete mette al servizio degli altri per il raggiungimento degli obiettivi finali del programma, quali: conoscenze specifiche di settore, know-how, brevetti, licenze, persone, idee, mercati, clienti. È importante prevedere anche una definizione di un accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma;
- definizione di opportuni meccanismi di controllo e verifica periodica dei risultati raggiunti. In particolare occorrerà identificare analisi e modalità di gestione dei rischi e delle criticità del programma;
- definizione qualitativa e quantitativa dei benefici attesi dalla realizzazione del programma comune di rete. Ciò significa fornire una chiara indicazione del valore che verrà co-prodotto, con l'indicazioni dei vantaggi competitivi

SEGUE A PAGINA 36



WARRANT
GROUP®

Comitato Pari Opportunità dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura per la famiglia

Il neo costituito Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia si propone di individuare e mettere in atto idee ed iniziative volte a favorire il riconoscimento del principio di parità e a garantirne l'attuazione all'interno della nostra categoria professionale. Tra le varie attività che il Comitato intende svolgere nel prossimo futuro si evidenziano corsi di formazione specifici, convegni, interventi e progetti volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti all'Ordine.

Il primo passo in questa direzione riguarda lo studio e l'applicazione della legge 8 marzo n. 53 del 2000, nota per aver introdotto nel nostro paese i congedi parentali, oltre ad aver promosso, tramite l'art. 9, "Azioni per la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia".

La norma, di carattere sperimentale e nel tempo sottoposta a modifiche anche in relazione ai nuovi bisogni di conciliazione emersi nel corso dell'ultimo decennio, è attualmente applicabile grazie all'ultimo regolamento di attuazione entrato in vigore il 18 maggio 2011 (G.U. n. 101 del 3/5/2011 serie generale). Con tale recente provvedimento sono stati stanziati a supporto della legge in questione ben 15.000.000 di euro, il 10% dei quali destinati esclusivamente a progetti di cui all'art. 9, comma 3, ovvero alle **misure di conciliazione a favore dei soggetti autonomi**.

In particolare l'erogazione dei finanziamenti, per un valore massimo di 35.000 euro per ogni domanda, è subordinata alla presentazione di un progetto da parte del professionista al "Ministero delle politiche per la famiglia" ed alla valutazione del progetto stesso da parte di una commissione costituita *ad hoc*.

Suddetti fondi finanziano azioni volte a consentire ai professionisti, per esigenze legate alla maternità/paternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare due tipi di interventi finalizzati a non pregiudicare l'andamento della propria attività professionale: una sostituzione, (ossia lo svolgimento della totalità delle attività lavorative del *sostituto* da parte del *sostituto*) o in alternativa una collaborazione (ossia lo svolgimento parziale delle

attività lavorative del *sostituto*) da parte di altro professionista appositamente individuato.

Le modalità di presentazione dei progetti, l'iter di ammissione ed erogazione del finanziamento sono contenute nell'Avviso di finanziamento per l'anno 2011, corredato dalla Guida alla compilazione del piano finanziario ed alla rendicontazione consultabili sul sito internet www.politichefamiglia.it alla sezione "Conciliazione tra lavoro e famiglia". Da pochi giorni è inoltre disponibile una piattaforma informatica per la presentazione delle domande di finanziamento online.

La prossima scadenza da tenere a mente è il giorno **28 ottobre 2011**. Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito a questa specifica opportunità e confida nell'attiva partecipazione dei colleghi, auspicando la formulazione di proposte e suggerimenti in relazione al più generale tema delle Pari Opportunità.

Il Comitato Pari Opportunità

(* per qualsiasi ulteriore esigenza e chiarimento vi preghiamo di contattare la collega Cristina Calzavara all'indirizzo cristina.calzavara@tin.it).

Contratti di rete

SEGUE DA PAGINA 35

ottenibili sul mercato, la redditività attesa dell'investimento e l'analisi dei fattori di rischio;

8. modalità e ipotesi di recesso e di ingresso di nuovi partner nell'iniziativa (la rete è da considerare un sistema aperto).

3. Le agevolazioni fiscali.

Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete e aderiscono al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti di legge, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

4. I controlli fiscali sulle reti.

L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. La previsione, contenuta nell'art. 42, comma 2 quater del D.L. n. 78, è precisata all'art. 6 del D.M. 25 febbraio 2011, nel quale si esplicita che l'attività di controllo è sia di natura formale, sia di natura sostanziale anche in base alla vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione.

La nozione di "vigilanza", distinta da quella di mera verifica e quindi tendente ad affidare all'Agenzia delle Entrate uno specifico potere di valutazione non esaurito dalla mera verifica della corrispondenza fra progetto asseverato e investimenti effettuati, lascia aperte almeno due questioni: a) potrà spettare in concreto al contribuente la prova dell'inerenza degli investimenti in rapporto ai piani di sviluppo industriale e alla generazione di ricavi; b) alla materia dei contratti di rete potranno essere applicate le previsioni antielusive di cui all'art. 37 bis, D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, in base al quale "1. Sono inopponibili all'Amministrazione Finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'Amministrazione Finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione".

Il quadro appena richiamato, appesantito dalla prevedibile applicazione dei discussi criteri interpretativi riguardanti l'abuso del diritto in materia tributaria, deve essere considerato con particolare attenzione fin dalle prime fasi del progetto e tradursi in una costante attività di controllo in tutte le fasi della sua esecuzione.

Warrant Group

Operativa sul mercato dal 1995, Warrant Group, partner per lo sviluppo d'impresa, è una società specializzata in consulenza finanziaria (agevolata e d'impresa), internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e consulenza nell'organizzazione, gestione e formazione delle risorse umane. Mission di Warrant Group è supportare le imprese nelle loro strategie di sviluppo e di crescita del business attraverso soluzioni ad alto valore aggiunto che coniugano l'expertise dei professionisti Warrant con le migliori opportunità presenti sul mercato internazionale. Con oltre 130 professionisti e più di 2000 imprese clienti, Warrant Group conta, oltre all'headquarter a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, altre quattro sedi: Casalecchio di Reno (BO), Piossasco (TO), Roma e presso la sede del parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso (BG). All'estero la società opera attraverso la European Funding Division con ufficio a Bruxelles e attraverso la controllata Agré-International che ha sedi a Mumbai (India), Bucarest (Romania). A maggio 2010 dalla partnership tra Warrant Group e MOX, il laboratorio del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, è nato MOXOFF che ha il compito di ottimizzare e adattare alle esigenze delle imprese il know how matematico, modellistico e statistico e i progetti già realizzati dal MOX, dando vita a progetti di innovazione concreti per lo sviluppo competitivo di prodotti e processi.

CV IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: MASSIMO DA RE (Venezia)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - MONICA PONTICELLO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - MICHELE IORI (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA, ANDREA SPOLLERO (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: LORENZA ARZENTON (VI) - LUCIANO BERZÈ (PD) - MICHELE BERNARDOTTO (VI) - WLADIMIR BIASIA - GIOVANNI BOTTECCHIA (PD) - ROMINA BRESSAN (RO) - GIORGIO MARIA CAMBIE (VR) - GIAMPAOLO CAPUZZO (RO) - DANTE CAROLO (VE) - MICHELE D'AGNOLO (TS) - GIUSEPPE GRAFFI BRUNORO (UD) - LAURA GRAFFI (UD) - MARIAPAOLA LA CARIA (PD) - RENZO MENEGAZZI (VE) - MASSIMO MIANI (VE) - CHIARA MIO - CARLO MOLARO (UD) - UBERTO NORO (VI) - ANDREA ARRIGO PANATO (MI) - FRANCESCO PEDOJA - GIULIA MARIA PICCHI (VE) - ADRIANO PIETROBON (TV) - GIULIA PUSTERLA - VITTORIO RACCAMARI (TV) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ENRICO MARIA RENIER (PU) - NICOLA SANTIN (UD) - ATHOS SANTOLIN (TV) - DINO SESANI (VE) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - MICHELE TESTA (PD) - ANDREA TOMAT (TV) - GRAZIANO G. VISENTIN (TV) - MAURA VERONESE
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ ORDINE DI VENEZIA.

Segreteria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
Fondatore: DINO SESANI (Venezia) Ideazione, laying out: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GRAFICHE ANTIGA spa, via delle Industrie, 1 - 31035 Crocetta del Montello
Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 14 settembre 2011 - Tiratura 11.700 copie.

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com

Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana